

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "A.S.P.P. S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque maggio duemilaventidue

25 maggio 2022

In Civitanova Marche e nel mio studio in Via Nievo n.46.

Avanti a me dottor Antonio Moretti, notaio in Civitanova Marche e iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, è presente:

- Properzi Mario nato a Potenza Picena il 18 giugno 1950, ivi domiciliato in Via Marefoschi n.11, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della "A.S.P.P. S.R.L." società unipersonale con sede a Potenza Picena in Piazza Matteotti senza numero civico presso la Casa Comunale, iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche con numero R.E.A. MC-165191, partita IVA e codice fiscale 01594300434, avente capitale sociale di euro 10.000,00, interamente versato. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica sono io notaio certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora l'unico socio della società intende deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica degli articoli 2 (oggetto sociale), 4 (durata), 9 (decisioni del socio unico), 14 (poteri dell'organo amministrativo) e 17 (bilancio e utili) dello Statuto.

Il Comparente mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa. Al che aderisco io notaio.

Assume la presidenza il comparente, il quale constata che:

- con delibera del Consiglio Comunale n.18840 del 19 maggio 2022, il Comune di Potenza Picena, unico socio della società, ha deliberato di modificare gli articoli 2, 14 e 17 dello Statuto della società, dando mandato al Sindaco o a un suo delegato di approvare in sede di assemblea le modifiche statutarie nella delibera stessa indicate;
- l'amministratore unico della società è presente nella sua persona;
- l'unico socio della società, il Comune di Potenza Picena, è presente nella persona dell'assessore dottor Marco Mazzoni, delegato dal Sindaco;
- la società non è dotata di collegio sindacale;
- pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e può validamente deliberare.

E quindi l'assemblea, con voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

a- di modificare il punto 11 dell'articolo 2 dello Statuto, eliminando le parole "in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte" e aggiungendo "seguendo le disposizioni delle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, al fine di garantire un servizio ai cittadini utenti che ne favorisca un

più agevole accesso alla distribuzione del farmaco ed ai servizi connessi alla salute", nonché aggiungendo il seguente nuovo comma prima dell'ultimo "La società potrà svolgere oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società";

b- di modificare l'art.4 in modo da prevedere che la durata sia fino al 31 dicembre 2050;

c) di modificare l'art.9, aggiungendo "p. Fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;

q. La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; r. La modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza; s. La possibilità di effettuare controlli formali e sostanziali sulle attività esercitate;"

c) di modificare la lettera a) del punto 3 dell'articolo 14 dello Statuto come segue: "approvazione delle proposte di atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale,

da sottoporre all'approvazione del socio ai sensi dell'art.17 comma 3";

d- di modificare l'art.17 dello Statuto approvandone il seguente nuovo testo: "Art. 17) BILANCIO E UTILI - BILANCIO DI PREVISIONE - RELAZIONE PERIODICA

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. La relazione sul governo societario prevista dall'art.6 del D.lgs n.175/2016 deve contenere una apposita sezione che deve dare conto dei risultati raggiunti nell'esecuzione degli obiettivi imposti alla società dal socio.

3. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale

e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31/10 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.

4. L'organo amministrativo presenta al socio una relazione periodica infra-annuale contenente: (i) un conto economico consuntivo del periodo dall'inizio dell'esercizio fino alla data di riferimento della relazione; (ii) una relazione sull'andamento economico e sugli eventuali scostamenti rispetto le previsioni.

5. Il socio può sempre richiedere all'organo amministrativo relazioni su argomenti specifici.

6. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

7. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto

il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Potenza Picena, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

8. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società."

L'assemblea viene dichiarata sciolta.

* * *

Si riporta di seguito il testo aggiornato dello

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE Art.

1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art.2463 Codice civile e dell'art.113, comma 5, lett. c), Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata: "A.S.P.P. S.R.L.".

2. Il Comune di Potenza Picena è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto:

a) l'erogazione di servizi pubblici locali, ed in particolare:

- la gestione del servizio di "farmacia comunale" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- la gestione di servizi di carattere socio-sanitario.

Nell'oggetto societario rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle

opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio- sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

-- la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza seguendo le disposizioni delle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, al fine di garantire un servizio ai cittadini utenti che ne favorisca un più agevole accesso alla distribuzione del farmaco ed ai servizi connessi alla salute.

-- la partecipazione ed iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

-- la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;

-- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia;

b) L'assunzione di servizi pubblici nel settore della raccolta rifiuti, della depurazione delle acque, della tutela

dell'ambiente e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;

c) L'assunzione e gestione di servizi comunali nei seguenti settori:

1- la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia, del calore e dei gas, tra cui quelli derivanti da discarica;

2- la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi specie, ivi compreso il servizio di lavaggio strade e cassonetti;

3- la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di energia in genere e di telecomunicazioni;

4- la manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate;

5- la gestione degli impianti per l'espletamento del servizio mensa;

6- la distribuzione del gas metano;

7- la gestione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, di strutture cimiteriali;

8- il servizio spazzamento neve;

9- il servizio autofficina e gestione parco veicoli;

10- la gestione dei lavori di manutenzione strade ed immobili comunali in genere;

11- l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate nonché la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Potenza Picena, sia in proprio che attraverso la stipulazione di convenzioni di concessione con gli enti pubblici territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, ivi comprese quelle relative ad impianti pubblicitari di servizio come definiti dal codice della strada, anche con impianti di comunicazione e pubblicità dinamica, la gestione della ZTL anche con varchi elettronici, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad Enti Pubblici di servizi d'assistenza tecnica, in materia d'organizzazione di parcheggi, di logistica urbana e di predisposizione di sistemi integrati;

12- la gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere;

13- i servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche (come, ad esempio, strutture comunali, uffici giudiziari e strutture museali);

14- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi e attività e strutture connesse alla formazione e all'istruzione in genere, formazione che potrà essere effettuata anche a distanza (cosiddetta "e-learning");

15- la gestione di servizi ausiliari teatrali (come, ad esempio, biglietteria, sicurezza, pulizia);

16- la gestione dei servizi connessi ad eventi ed attività culturali e sportivi e relativa sicurezza;

17- la gestione di eventi ed impianti sportivi e la gestione della correlativa attività di sicurezza;

18- la gestione servizio di pulizia e custodia bagni pubblici;

19- la gestione di servizi di sicurezza in relazione alle attività, eventi e spettacoli realizzati da comuni.

20- la gestione di servizi educativi e sociali come, ad esempio, la casa di riposo, la residenza protetta per anziani e gli asili nido.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi.

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non

soggetti a vincolo. La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione consentite dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. La società, inoltre, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

d) A norma dell'art.113 comma 13 TUEL nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la società può ricevere a titolo di conferimento da parte dell'ente locale unico socio Comune di Potenza Picena, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi pubblici locali (acqua, gas, illuminazione ecc.) nonché altre dotazioni immobiliari; alla società il Comune di Potenza Picena può anche assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art.113 D.Lgs. 267/2000.

La società ha, inoltre per oggetto:

e) Lo studio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali;

f) La fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;

g) L'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche.

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. La società può, previa stipula di apposita convenzione, rivolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri comuni.

La società potrà svolgere oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n.1 del 2 gennaio 1991 e dalla Legge n. 197/91, nonché dal Dlgs. n.385/93 e D.Lgs 58/98.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Potenza Picena.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).
3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) DURATA

La società è costituita fino al 31.12.2050. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Potenza Picena, deve essere mantenuto integralmente

dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dell'unico socio derogandosi all'art.2465, comma 2, Codice Civile.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art.2483, comma 2, Codice civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto; al socio unico se è richiesta una misura superiore. E' fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art.11 comma 8.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:

- a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b. Struttura dell'Organo amministrativo e nomina degli Amministratori;
- c. Eventuale istituzione del Direttore generale;
- d. Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
- e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- f. Assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- g. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di

assunzione del personale;

h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;

k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

l. Assunzione di mutui;

m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

n. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art.2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (euro centomila/00);

o. Approvazione dei budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;

p. Fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;

q. La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con

individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

r. La modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;

s. La possibilità di effettuare controlli formali e sostanziali sulle attività esercitate;

t. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) AMMINISTRAZIONE

1. La società può essere amministrata:

a. da un Amministratore Unico; oppure

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;

2. La nomina degli amministratori e la scelta dei sistemi di amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art.2479, Codice civile.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, comunque, non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare anche un solo membro del consiglio si intende decaduto l'intero consiglio e si procede ai sensi dell'art.12, comma 10.

5. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un compenso per le attività

svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera del socio unico, entro limiti fissati annualmente dall'assemblea, o in sede di approvazione del bilancio.

7. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Codice civile.

8. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rilevinno impegni per la società di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere un Vice-presidente, designare un Amministratore Delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi

membri o dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e/o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza

effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex artt.2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

10. Qualora anche uno solo degli Amministratori nominati cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio; altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.

Art. 13) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE

CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci o revisore, indicando:

-- a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

-- b. la data in cui si è formata la decisione;

-- c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente

articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art.2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art.2381, comma 4, del Codice civile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) approvazione delle proposte di atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di

quelli di assunzione del personale, da sottoporre all'approvazione del socio ai sensi dell'art. 17 comma 3.

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

d) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre all'Assemblea;

e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;

g) assunzione di mutui da proporre all'assemblea.

Art. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Agli altri Amministratori ed al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore contabile o società di revisione.

2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 del Codice civile.

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.

4. Con decisione del socio il Collegio sindacale o l'Organo monocratico che svolge la funzione di Collegio Sindacale può svolgere anche la funzione di Revisore legale dei conti. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

5. Il Collegio sindacale e/o il Revisore Contabile e/o il Consiglio di Amministrazione, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.

TITOLO III

Art. 17) BILANCIO E UTILI - BILANCIO DI PREVISIONE - RELAZIONE PERIODICA

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. La relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D.lgs n. 175/2016 deve contenere una apposita sezione che deve dare conto dei risultati raggiunti nell'esecuzione degli obiettivi imposti alla società dal socio.

3. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i

piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31/10 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.

4. L'organo amministrativo presenta al socio una relazione periodica infra-annuale contenente: (i) un conto economico consuntivo del periodo dall'inizio dell'esercizio fino alla data di riferimento della relazione; (ii) una relazione sull'andamento economico e sugli eventuali scostamenti rispetto le previsioni.

5. Il socio può sempre richiedere all'organo amministrativo relazioni su argomenti specifici.

6. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

7. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Potenza Picena, salvo che l'Assemblea deliberi

speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

8. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Macerata.

3. Il Collegio arbitrale deciderà, ritualmente secondo le norme

del c.p.c. e delle altre leggi vigenti in materia di arbitrato.

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt.34 - 36, D.lgs. n.5/2003, citato.

Art. 20) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

* * *

Io notaio vengo delegato a inviare per via telematica il presente atto al competente ufficio del registro delle Imprese.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, da me scritto e da me letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e quindi con me notaio lo sottoscrive alle ore 12 e 20.

Consta di nove fogli scritti su trentadue pagine.

In originale firmato:

Mario Properzi

Antonio Moretti